



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0147/27.SG.34.Tan

28 MAGGIO 2010

**AL MINISTRO DELL'INTERNO
ON.LE ROBERTO MARONI
PIAZZA DEL VIMINALE, 1**

R O M A

Oggetto: Decreto-legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - **RICHIESTA DI INTERVENTO**

Paolo Roberto Maroni,

ringraziandoLa per la sensibilità dimostrata nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, il cui Comparto è stato opportunamente escluso dai tagli sui contratti, le missioni e l'attività di formazione, vorremmo attirare la Sua attenzione su un altro aspetto molto importante della manovra in oggetto.

Il riferimento è all'art. 12, co. 10, del decreto *de quo*, rubricato "interventi in materia previdenziale", il quale introduce un diverso sistema di calcolo della cd. liquidazione, somma percepita dal personale della Polizia di Stato all'atto della pensione.

Sinora, difatti, il sistema di calcolo ha utilizzato come base l'ultimo stipendio percepito, sicchè l'interessato beneficia di eventuali progressioni di carriera e/scatti aggiuntivi nella determinazione della cd. indennità di buonuscita; viceversa, la manovra in esame ha sostituito tale sistema di calcolo con quello - diverso - relativo al trattamento di fine rapporto, che è determinato mediante un accantonamento annuo.

Non può sfuggire la modifica profondamente peggiorativa che ne deriva per il Comparto Sicurezza, ove solo si consideri che la Riforma Dini (dPR 395/1995) ha previsto sì il TFR, ma congiuntamente alla previdenza complementare. Detto altrimenti, l'aspetto penalizzante del TFR veniva neutralizzato dall'istituzione dei Fondi pensione, che - come noto - non sono mai stati attivati da codesto Ministero.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Ne deriva che l'introduzione del solo elemento negativo (TFR), in assenza di quello positivo (Fondi pensione), elide in radice ogni possibilità di compensazione tra i due istituti, con un effetto evidentemente penalizzante per coloro che, all'atto di porsi in quiescenza, attendono la meritata liquidazione.

In concreto, il citato articolo ha previsto un accantonamento annuo con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 %, che è la traduzione, in termini percentuali, del coefficiente del 13,5 di cui all'art. 2120 cc., a cui rinvia la disposizione *de qua*.

Si chiede, pertanto, di voler proporre l'esclusione del Comparto Sicurezza e Difesa da tale previsione, che, oltre a tradursi in una forte penalizzazione considerato il mancato avvio della previdenza complementare, sarebbe pienamente giustificabile alla luce della riconosciuta SPECIFICITA' della nostra Professione.

Si rimane in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

- dr. Nicola Tanzi -